



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Il Direttore Generale -

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni Scolastiche paritarie

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni Scolastiche iscritte al registro regionale delle scuole non paritarie dell'Emilia-Romagna

e, p.c.

Al Direttore Generale

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Regione Emilia-Romagna

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 – Scuole primarie e secondarie di 1° grado – attività disciplinari di educazione fisica a scuola

L'Ordinanza n. 223 emanata in data 27 novembre 2020 dalla Regione Emilia-Romagna, avente a tema misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19, in relazione alle attività scolastiche (voce a7), prevede che *“in attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato:*

- ☞ *educazione fisica al chiuso;*
- ☞ *lezioni di canto*
- ☞ *lezioni di strumento a fiato”.*

Con riferimento all'insegnamento di Educazione Fisica, la presente Ordinanza non esclude, al contrario della precedente n. 216 del 12 novembre 2020, l'insegnamento all'aperto.

Questa previsione va ovviamente temperata con le regole tuttora vigenti¹, ovvero:

- obbligo di utilizzo della mascherina e mantenimento del distanziamento interpersonale di 1 metro negli spostamenti, durante le fasi di attesa e nel caso di attività di bassa intensità assimilabili al semplice camminare

¹ <http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/>

DPCM 3 novembre 2020 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg>

Nota Ministero Interno – Gabinetto dei Ministri - n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. Roma, 20 ottobre 2020



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Il Direttore Generale -

- per pratiche di più elevata intensità, riconducibili ad esempio al jogging, footing, trekking, nordic walking, camminata sportiva o comunque attività per le quali ogni docente di Educazione Fisica è in grado di riconoscere come più dispendiose dal punto di vista energetico rispetto alla camminata, si è esentati dall'obbligo di indossare la mascherina purché siano presenti condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri.

Con l'occasione, ci si sofferma brevemente in relazione a quesiti pervenuti volti ad equiparare azioni generiche di "mobilità" e di "ricreazione" con l'insegnamento di Educazione Fisica. Equiparazione che non pare trovare fondamento tecnico.

La disciplina scolastica dell'Educazione Fisica è insegnamento fondato, per il primo ciclo di istruzione, sulle Indicazioni nazionali del 2012 ("Regolamento recante Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione a norma dell'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89"). Queste richiamano l'esigenza che il curricolo "... valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini alimentari, involuzione delle capacità motorie, precoce abbandono della pratica sportiva e utilizzo di sostanze che inducono dipendenza... " ². In altri termini, l'Educazione Fisica costituisce una "disciplina di "cerniera" tra gli ambiti scientifico (conoscenza del proprio corpo, del suo funzionamento, fisica del movimento, stili di vita corretti, ecc.), comunicativo ed espressivo, di relazione e di cittadinanza", come ulteriormente precisato nel Documento ministeriale del 2018 "Indicazioni nazionali e nuovi scenari" ³.

Appare logicamente evidente che l'insegnamento di Educazione Fisica, la cui caratterizzazione è definita dai documenti richiamati, nulla ha a che fare con gli ordinari e consueti momenti di ricreazione scolastica (al chiuso o meglio, se possibile, all'aperto) "ordinatamente" svolti; o con brevi momenti di rilassamento, non ai fini disciplinari, ma piuttosto per compensare seppure minimamente la prevalente posizione di staticità in aula; o ancora, per i medesimi obiettivi di compensazione della staticità, con altrettanto contenute ed ordinate "passeggiate".

Fermo restando che nei momenti richiamati e, più in generale, "durante l'intervallo delle lezioni... è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose" (comma f), art. 17, Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105). Ciò a maggiore ragione in questo tempo caratterizzato dal rischio epidemico in cui, conseguentemente, vanno adottate con la massima attenzione tutte le ben note disposizioni atte a ridurre il rischio di contagio: distanziamento, mascherine, pulizia.

Il Direttore Generale

Stefano Versari

² http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf (in particolare, alle pp.76-77)

³ Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, Direzione Generale degli Ordinamenti, Nota 1 marzo 2018, n. 3645 <http://www.indicazioninazionali.it/2018/02/18/documento-indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari/> (in particolare, alle pp.14-15)